



POLIZZA NON AGEVOLATA

CATASTROFALI/FREQUENZA/ACCESSORIE



APPENDICE ALLA POLIZZA CONVENZIONE INTEGRATIVA

Condizioni di Assicurazione 2024

Non agevolato alla contribuzione pubblica

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa integrativa non agevolata viene prestata limitatamente ai Soci del Contraente che hanno sottoscritto un Certificato di assicurazione agevolato che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento (20%).

Il certificato di assicurazione non agevolato dovrà riportare gli stessi dati del certificato agevolato cui fa riferimento (specie/prodotto, dati catastali, valori per partita, ecc.), nonché l'indicazione delle singole avversità per le quali viene prestata l'assicurazione non agevolata.

Ai sensi del PGRA in vigore le polizze integrative non agevolate riguardano la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, così come richiamate dall'art. 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del Decreto ministeriale 8 maggio 2012, e hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano valori, garanzie e quantità per i quali non è prevista la contribuzione pubblica.

L'assicurazione non agevolata, pertanto, opera per i soli danni che non risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata per mancato superamento della soglia di danno prevista. In tal caso l'assicurazione non agevolata risarcisce la mancata o diminuita resa, al netto della franchigia contrattuale, per singola partita assicurata, fermo restando il disposto del successivo art. 5 - Franchigia.

Resta ovviamente convenuto che qualora gli stessi danni risultino risarcibili dall'assicurazione agevolata, non sarà operante l'assicurazione non agevolata di cui alle presenti condizioni.

Art. 2 – Richiamo alle condizioni generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nei Fascicoli delle POLIZZE AGEVOLATE Ed. 2024.

Art. 3 – Validità della copertura assicurativa

La validità della presente adesione integrativa è subordinata alla contemporanea vigenza del certificato agevolato per le medesime partite e produzioni assicurate. In assenza del certificato agevolato, la garanzia prestata con la presente adesione integrativa non agevolata non opera.

Art. 4 – Garanzia prestata

La mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi così come richiamati sul certificato non agevolato.

Gli eventi assicurati devono intendersi la Grandine e/o Grandine e Vento Forte.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente (PAI) o, in alternativa, dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Art. 5 – Franchigia

1) al verificarsi della avversità **grandine e/o vento forte** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguitoriportato:

- **Prodotti a franchigia minima 10% (sola avversità grandine):** uva da vino, cereali, mais, riso e soia
- **Prodotti a franchigia minima 20%:**
Albicocche, barbatelle di vite, ciliegie, cucurbitacee, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, mirtillo, more, nesi di vite, orticole porta seme, peperoni, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, sementiere, susine, talee, vivai, zucche ornamentali
- **Prodotti a franchigia minima 15%:**
Tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 15%

Per i prodotti uva da vino, cereali, mais, riso e soia la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari al 15%.

Per il prodotto olive la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari a 30%.

Scelta della franchigia grandine superiore

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. In caso di polizza delle rese comprensiva della garanzia vento forte, la franchigia ad essa relativa sarà pari a quella grandine.

Il danno viene indennizzato, per singola partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo, così come di seguito riportato.

Art. 6 – Richiamo alle Condizioni Speciali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, le Condizioni Speciali di Assicurazione riportate sui Fascicoli delle POLIZZE TIPO A (Multirischio – Catastrofali/Frequenza/Accessorie) e POLIZZE TIPO B – TIPO C (Pluririschio – Catastrofali/Frequenza – Frequenza/Accessorie), Ed. 2024.

Art. 7 – Garanzie prestate

Per le colture arboree ed erbacee e per tutti i Soci - garanzia perdita di quantità e di qualità ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione – Ed. 2024;

Per la **Frutta - garanzie convenzionali A e B**, con opzione a livello di singolo Socio, così come previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione e riportato sull'adesione integrativa non agevolata.